



14500-20

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da

Mirella Cervadoro - Presidente - sent. n. 464

Piero Messini D'Agostini CC - 4/3/2020

Pierluigi Cianfrocca - Relatore - Reg. Gen. n. 129/2020

Fabio Di Pisa

Antonio Saraco

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto nell'interesse di:

Iaconinoto Rosario, nato a Modica il 2.11.1965,

contro l'ordinanza del Tribunale di Ragusa del 29.11-2.12.2019;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;

udito il PM, nella persona del sostituto procuratore generale dott. Stefano Tocchi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Ragusa, con ordinanza del 29.11.-2.12.2019, ha respinto il ricorso per riesame che era stato proposto nell'interesse di Rosario Iaconinoto contro il decreto di perquisizione e sequestro emesso in data 6.11.2019 dalla Procura della Repubblica ed eseguito in data 7.11.2019 da personale della Guardia di Finanza di Modica sul telefono cellulare marca Huawei e su una serie di documenti e beni specificamente ed analiticamente indicati nei 5 allegati;

2. ricorre per cassazione il difensore di Rosario Iaconinoto lamentando:

2.1 violazione di legge con riferimento agli artt. 266 e 267 cod. proc. pen. in relazione all'art. 271 cod. proc. pen.: richiama la motivazione con la quale il Tribunale aveva respinto la eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni segnalandone il carattere apodittico e comunque erroneo; osserva, infatti, che il GIP aveva in un primo momento respinto la richiesta di autorizzazione alle intercettazioni formulata dal PM in relazione all'art. 316ter cod. pen. che,

tuttavia, era stata riproposta, e questa volta accolta, sulla scorta della sola modifica del titolo di reato in quello di cui all'art. 640bis cod. pen.; rileva che, nel corso dell'udienza camerale, era stata sollevata anche l'eccezione circa il difetto di motivazione sui gravi indizi di reato atteso che il PM aveva bensì motivato sul punto quanto al delitto di cui all'art. 316ter cod. pen. ma non già su quello di cui all'art. 640bis cod. pen. addirittura riportando, nel corpo della richiesta, la riproduzione della fattispecie di cui al primo delitto omettendo ogni riferimento alla induzione in errore della PA, elemento qualificante del delitto di truffa in danno di enti pubblici; segnala, allora, il carattere apparente della motivazione del Tribunale che aveva sostenuto la correttezza dei provvedimenti autorizzativi senza tuttavia analizzarne il contenuto ritenendo peraltro la questione suscettibile di essere proposta semmai in sede dibattimentale; sottolinea che la nullità del primo decreto finisce per travolgere anche i successivi provvedimenti di proroga delle operazioni;

2.2 difetto di motivazione sul "fumus commissi delicti": rileva che il Tribunale, in punto di "fumus commissi delicti", si è limitato a richiamare le denunce del Caruso e le sit di Covato Michele finendo, in tal modo, per operare un rinvio "per relationem" agli atti di indagine, consentito nei limiti ed alle condizioni delineate dalla giurisprudenza della S.C. nel caso di specie assolutamente insussistenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

1. Il Tribunale del Riesame di Ragusa ha in primo luogo premesso che il ricorrente aveva impugnato il decreto di perquisizione e sequestro emesso dal PM in data 6.11.2019, lamentando la mancanza di "fumus" e di "periculum in mora" senza ulteriori specificazioni avendo il difensore, presente in udienza, argomentato in quella sede le ragioni ed motivi attinenti la ritenuta mancanza del "fumus".

I giudici del riesame hanno richiamato le ipotesi di reato per le quali, come indicato nel decreto di sequestro, l'odierno ricorrente risulta indagato nonché le risultanze di indagine su cui si fonda la diagnosi sul "fumus" tra cui, in particolare, le intercettazioni telefoniche ed ambientali risultando ancora in corso una consulenza tecnica per verificare la fondatezza della ipotesi di indebita percezione di erogazioni pubbliche.

In particolare, il Tribunale ha respinto la eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche sollevata dalla difesa osservando che è sempre consentito al PM, nel corso delle indagini, modificare il "nomen" del reato

argomentando, inoltre, sulla astratta configurabilità, nel caso di specie, della fattispecie di cui all'art. 640bis cod. pen.; ha aggiunto che, in ogni caso, il GIP aveva autorizzato le intercettazioni la cui inutilizzabilità sarà questione che dovrà essere affrontata in sede dibattimentale.

Ha spiegato che i decreti contengono una motivazione specifica della assoluta indispensabilità della attività captativa; da ultimo, ha ritenuto che la documentazione prodotta dal difensore all'udienza non era tale da escludere in radice la astratta configurabilità del reato per cui si procede.

2. Come è noto, il ricorso per Cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., in tal senso, tra le tante, Cass. Pen., 2, 14.3.2017 n. 18.951, Napoli; Cass. Pen., 6, 10.1.2013 n. 6.589, Gabriele).

Né è possibile invocare il vizio di violazione di legge (sotto il profilo, ad esempio, dell'art. 192 cod. proc. pen.), quando il ricorso sia fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio (cfr., in tal senso, tra le tante, Cass. Pen., 6, 8.3.2016 n. 13.442, De Angelis; Cass. Pen., 6, 30.9.2013 n. 43.963, P.C. in proc. Basile).

Per altro verso, si è più volte ribadito che in sede di riesame del sequestro il Tribunale deve stabilire l'astratta configurabilità del reato ipotizzato, astraendo non già dalla concreta rappresentazione dei fatti come risultano allo stato degli atti, ma solo ed esclusivamente dalla necessità di ulteriori acquisizioni e valutazioni probatorie sicché l'accertamento della sussistenza del "fumus commissi delicti" va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipizzata dalla norma incriminatrice (cfr., Cass. Pen., 3, 7.5.2006 n. 33.873, Moroni; Cass. Pen., 6, 27.1.2004 n. 12.118, Piscopo; Cass. Pen., 3, 24.3.2011 n. 15.177, PM in proc. Rocchino; Cass. Pen., 5, 18.4.2011 n. 24.589, Misseri; Cass. Pen., 3, 10.3.2015 n. 15.254, Previtero; Cass. Pen., 2, 5.5.2016 n. 25.320, PM in proc. Bulgarella; conf., ancora, Cass. Pen., 1, 30.1.2018 n. 18.491, Armeli, secondo cui, ai fini della legittima adozione del sequestro preventivo non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi

di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il "fumus commissi delicti", vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato; Cass. Pen., 2, 28.1.2014 n. 5.656, Zagarrìo; Cass. Pen., 2, 11.12.2013 n. 2.248, Mirarchi).

3. Detto questo, va rilevato che le doglianze articolate dalla difesa in sede di riesame e riproposte in questa sede sono incentrate sulla ritenuta inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e, dunque, sulla insussistenza di ogni elemento su cui fondare il "fumus" del delitto di cui all'art. 640bis cod. pen. ipotizzato a carico del ricorrente.

L'inutilizzabilità delle intercettazioni deriverebbe, secondo la difesa, dal fatto che esse, non essendo state autorizzate sulla scorta della qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 316bis cod. pen., erano state invece successivamente autorizzate dal GIP a séguito della sola "riqualificazione" operata dal PM nella sua richiesta sulla base, tuttavia, della immutata descrizione del fatto ascritto allo Iaconinoto.

Anche il profilo del difetto di motivazione del provvedimento autorizzativo del GIP, come dedotto in ricorso, è legato al fatto che essa era stata resa su di un fatto ritenuto riconducibile al paradigma dell'art. 640bis cod. pen. ma in realtà, nella sostanza, riferita alla condotta già in precedenza qualificata ai sensi dell'art. 316bis cod. pen..

4.1 Una volta chiariti i termini dell'eccezione difensiva non si può che confermare la correttezza della decisione del Tribunale di Ragusa e, per altro verso, ritenere la genericità del ricorso.

Correttamente, infatti, il Tribunale ha affermato che *"è sempre possibile, nel corso delle indagini, mutare l'ipotesi di reato per cui si procede"* aggiungendo, in particolare, che *"nel caso di specie la astratta configurabilità del reato di truffa aggravata (640bis cod. pen.) deriva dalla possibilità che lo Iaconinoto abbia, tra l'altro, concorso alla conclusione di contratti di affitto di terreni al fine di aumentare la superficie di aziende agricole biologiche, risultando poi trattarsi di terreni incolti o in stato di abbandono (...) ..."* e che *"in ogni caso il GIP ha autorizzato con decreto le intercettazioni ritenendo esistenti i gravi indizi di reato"* (cfr., pag. 2 dell'ordinanza).

Il ricorso, quindi, ha contestato la ammissibilità della nuova richiesta del PM formulata con riferimento alla ipotesi di cui all'art. 640bis cod. pen. dopo che analoga richiesta, respinta, era stata avanzata ipotizzando ed adducendo l'esistenza di indizi del reato di cui all'art. 316ter cod. pen..

Non ha invece contestato il provvedimento impugnato nella parte in cui il Tribunale (e, prima ancora, il GIP) ha ritenuto che, nella prospettazione accusatoria, fossero rinvenibili gli elementi indiziari propri del delitto di truffa in danno di ente pubblico; non ha in definitiva contestato la ordinanza del Tribunale del Riesame laddove i giudici ragusani hanno sostenuto che i fatti delineati dalla pubblica accusa e sommariamente richiamati nella motivazione del provvedimento impugnato in questa sede (cfr., pag. 2 della ordinanza in verifica) fossero in grado di essere ricondotti nella ipotesi di reato da ultimo indicata ed in forza della quale le intercettazioni erano state prima autorizzate e successivamente eseguite.

4.2 Non è il caso di soffermarsi sulla distinzione intercorrente tra il delitto di cui all'art. 316ter cod. pen. e quello di cui all'art. 640bis cod. pen.: la giurisprudenza di questa Corte ha sostenuto che la fattispecie criminosa di cui all'art. 316ter cod. pen. (inserito dall'art. 4 della legge 29 settembre 2000, n. 300), che sanziona l'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, costituisce norma sussidiaria rispetto al reato di truffa aggravata (artt. 640 commi primo e secondo n. 1, 640bis cod. pen.), essendo destinata a colpire condotte che non rientrano nel campo di operatività di queste ultime; con la conseguenza per cui la semplice presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere non integra necessariamente il primo delitto ma, quando ha natura fraudolenta, può configurare gli "artifici o raggiri" descritti nel paradigma della truffa e, unitamente al requisito della "induzione in errore", può comportare la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 640 o 640bis cod. pen. (cfr., Cass. Pen., 2, 8.6.2006 n. 23.623, Corsinovi; conf., Cass. Pen., 2, 1.10.2014 n. 49.464, Gattuso secondo cui il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche differisce da quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche per la mancanza dell'elemento dell'induzione in errore, la quale può anche desumersi dal falso documentale allorché lo stesso, per le modalità di presentazione o per altre caratteristiche, sia di per sé idoneo a trarre in errore l'autorità; conf., ancora, Cass. Pen., 2, 18.2.2009 n. 21.609, Danese, per cui integra il delitto di truffa aggravata e non quello di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato l'utilizzazione o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, o l'omissione di informazioni dovute, quando hanno natura fraudolenta).

4.3 Certo è che si è in presenza di fattispecie obiettivamente "confinanti" ed in cui il medesimo "fatto" storico ben è suscettibile di essere ricondotto nell'una o nell'altro schema normativo qualora si ritenga, o meno, che la

medesima condotta sia idonea ad integrare (anche) gli "artifici e raggiri" da cui derivi la "induzione in errore" dell'ente.

Nel caso che ci occupa, il rilievo decisivo è che il ricorso non contrasta in alcun modo la qualificazione dei fatti in termini di truffa in danno di ente pubblico limitandosi ad affermare la impossibilità, non prevista da alcuna norma di natura processuale, di reiterare la richiesta di autorizzazione alle intercettazioni telefoniche sulla scorta dei medesimi elementi ma in base ad una diversa qualificazione giuridica del fatto.

Quel che rileva, tuttavia, è che le intercettazioni siano state autorizzate dal GIP sulla scorta della rappresentazione di elementi indiziari idonei a configurare, allo stato, gli elementi propri di una fattispecie di reato per la quale esse sono consentite.

5. L'infondatezza del primo motivo del ricorso finisce con il precludere l'esame del secondo: una volta ribadita la legittimità dell'iter di acquisizione delle intercettazioni, al fine di rendere il ricorso ammissibile, il ricorrente avrebbe dovuto illustrare l'incidenza dell'eventuale eliminazione degli altri elementi investigativi (nel caso di specie, la denuncia del Caruso e le sit del Covato di cui si è contestata invece la impossibilità di un richiamo "per relationem") ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", trattandosi di elementi che, pur in ipotesi richiamati illegittimamente, diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (cfr., Cass. Pen., 2, 18.11.2016 n 7.986, La Gumina; Cass. Pen., 2, 11.5.2017 n. 30.271, De Matteis; Cass. Pen., 3, 2.10.2014 n. 3.207, Calabrese).

6. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 4 marzo 2020

Il Consigliere estensore
Pierluigi Cianfrocca

Il Presidente
Mirella Cervadoro

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 11 MAG 2020



IL CANCELLIERE
CANCELLIERE
Claudia Pianelli